

VARIE

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90

Provvedimento n. 24278

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2013;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l'Autorità ha disposto l'arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la pubblicazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sul proprio sito istituzionale delle nuove serie dei conti nazionali elaborate in base alle versioni più recenti della classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) e della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA 2008);

CONSIDERATO che l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 1991 al 2012, le seguenti variazioni percentuali:

Anno	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Variazione %	7,58%	4,37%	3,89%	3,54%	4,93%	4,80%	2,56%	2,66%	1,79%
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1,94%	2,88%	3,21%	3,12%	2,39%	1,82%	1,71%	2,37%	2,53%
	2009	2010	2011	2012					
	2,09%	0,39%	1,34%	1,61%					

DICHIARA

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge n. 287/90, è fissato rispettivamente a quattrocentottantadue milioni di euro e a quarantotto milioni di euro.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
